

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA NA3/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), avv. Camillo Tatozzi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 5 aprile 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Marasci Federico (licenza n. 297885).

Fatto

Con atto del 25.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo, tra altri, il licenziato Federico Marasci per violazione degli artt. 7 bis, 7 ter lett. a) e 125 R.N.S. (2014), per avere partecipato il 29 marzo 2015 a gara karting non autorizzata sulla pista "il Sagittario" di Latina.

Convocato per l'udienza del 5 aprile 2016, l'incolpato non è comparso

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'intimato, con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 60 e dell'ammenda in €. 300,00 ciascuno.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che la manifestazione in questione, non autorizzata da ACI Sport, non può essere qualificata meramente ludica (non competitiva): i tempi sono stati, infatti, cronometrati e la gara si è conclusa con la formazione delle conseguenti classifiche.

L'art. 125 R.N.S. (testo in vigore al marzo 2015) fa divieto ai licenziati di partecipare a gare non autorizzate da ACI Sport; ed è dovere dei licenziati verificare se la gara sia stata autorizzata. Essi non possono, perciò, invocare a propria giustificazione la buona fede, essendo in colpa per il solo fatto di avere partecipato omettendo di accertarsi della natura e della calendarizzazione della manifestazione.

La responsabilità disciplinare dell'incolpato risulta dagli atti: il suo nome è, infatti, presente nelle classifiche acquisite, né egli stesso contesta la propria partecipazione, di fatto rimettendosi alla valutazione del Collegio in ragione delle circostanze tutte del fatto.

Osserva al riguardo il Collegio che alla competizione in esame hanno partecipato numerosi licenziati; e che nel separato procedimento (dal quale la posizione del sig. Marasci è stata stralciata alla precedente udienza del 23.2.2016 per difetto di notificazione della convocazione) è stato già rilevato il livello modesto di competitività della manifestazione (sentenza 23.2.2016: Alessio + 22), peraltro presentata sotto l'egida del CONI: fatti ben rilevanti ai fini di una valutazione di modesta gravità dell'illecito commesso sotto il profilo del relativo elemento psicologico (colpa lieve).

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare dell'intimato con applicazione della sanzione della sola ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Marasci Federico (lic. n. 297885) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida. Così deciso in Roma il 5 aprile 2016.

Il Presidente estensore (Franco Morozzo della Rocca)